



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Decreto Presidenziale n.61/18 del 09.10.2018

OGGETTO: Modifica ed approvazione dell'art 11 del Regolamento d'uso delle aree d.m. di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, porti di Augusta e Catania a seguito del recepimento della lettera circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 3087 del 05.02.2018.

II PRESIDENTE

Vista la Legge 28/01/1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D.lgs. 04/08/2016 n. 169 e dal D.lgs.13/12/2017, n.232;

Visto il D.M. n. 126 del 04/04/2017 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Vista la circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che comprende le aree e gli specchi acquei delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania, individuati dai seguenti rispettivi decreti ministeriali: D.M. 05 settembre 2001 e D.M. del 06 aprile 1994 - D.M. del 25 gennaio 2000;

Visto l'art. 8 comma 3, lett. m) della legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, come novellato dal D. lgs 04/08/2016 n. 169, secondo cui il Presidente *"amministra le aree ei beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 10/2017 con il quale è stato approvato, sentito il Comitato di Gestione, il Regolamento d'uso delle aree demaniali nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, porti di Augusta e Catania;

Vista la lettera circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0003087 del 05.02.2018, con la quale, condividendo il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prot n. S2809/2017, invita le Autorità di sistema portuale ad utilizzare specifici criteri tecnico-economici, nel procedimento di comparazione delle istanze di concessione ex art. 18 della legge 84/94, in aggiunta a quelli già previsti nei propri regolamenti;

Preso atto che quanto sopra comporta la modifica dell'art. 11 del Regolamento d'uso delle aree d.m. di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, porti di Augusta e Catania;

Preso atto del nuovo testo dell'art. 11 del predetto regolamento, così come modificato dall'Ufficio Demanio dell'Ente;

Sentito il Comitato di gestione nella seduta del 26.09.2018, ai sensi dell'art 9 comma 5) lettera f) della legge 84/94 e dell'art 6 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime sopracitato;

DECRETA

di approvare il nuovo testo dell'art. 11 del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, porti di Augusta e Catania" a seguito del recepimento della lettera circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n° 3087 del 05.02.2018, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dispone che l'Ufficio Demanio dell'Ente aggiorni il regolamento di cui in oggetto integrandolo con il nuovo testo dell'art. 11, così come approvato.

Il presente Regolamento, così come modificato dall'introduzione del nuovo art. 11 viene pubblicato, sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, all'albo della Capitaneria di Porto di Augusta e Catania, all'albo delle CCIAA di Siracusa e Catania, all'albo dei Comuni di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, nonché all'albo della Città metropolitana di Catania.

Il Segretario Generale



Il Presidente



REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI

Testo del nuovo articolo 11 in vigore dal 9/10/2018

Articolo 11 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (articolo 37 Cod. Nav.)

In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, l'Autorità richiede ai soggetti interessati la presentazione, per le occorrenti valutazioni, di omogenea documentazione tecnico-amministrativa, da presentare entro un congruo termine, comunque non superiore a 20 (venti) giorni, dalla richiesta della documentazione. Le domande saranno esaminate accordando le preferenze al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell'Autorità risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importano impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o licitazione privata (art 37 C.N. e smi)

Per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile rimozione, la preferenza verrà accordata a quelle con minore impatto ambientale e visivo (sentita la soprintendenza), che offrano garanzia di soddisfare in via ottimale le esigenze di servizio pubblico impiegando nel contempo un maggiore numero di addetti.

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente, deve essere espletata la istruttoria ed eseguita la pubblicazione.

Tra gli usi che rispondono ad un più rilevante interesse pubblico (art 37 C.N.), in linea di massima possono essere evidenziati i seguenti:

- Usi direttamente connessi con la navigazione ed il traffico marittimo o con altre attività comunque attinenti al mare, compatibilmente con i programmi attuativi e di sviluppo del porto nonché in relazione alle previsioni del P.R.P. vigente;
- Usi il cui interesse pubblico è prevalente, tenuto conto delle previsioni contenute nei piani normativi di cui sopra e della programmazione economica.

Nelle valutazioni delle maggiori garanzie di utilizzazione della concessione per gli impianti industriali, si terrà conto del:

- Volume degli investimenti richiesti e dimensioni della produzione;
- Creazione massima di posti di lavoro;
- Un maggiore ritorno economico per la collettività a fronte di un minimo impatto eco-ambientale.

Nel caso di concessione d.m. da rilasciarsi ai sensi dell'art 18 della legge 84/94 e s.m.i. si terrà conto del:

- **grado di coerenza con le indicazioni del Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore;**
- **capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;**
- **natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato;**
- **obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica e retroportuale e della modalità ferroviaria;**
- **piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;**
- **capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;**
- **sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività.**

Costituirà, altresì, titolo di preferenza per l'assegnazione delle aree in concessione, la necessità per il richiedente di sviluppare la stessa attività (od altra strettamente connessa), svolta su zona limitrofa detenuta a titolo di proprietà o altro legittimo titolo di godimento e ciò sempreché l'ampliamento risponda ad effettive esigenze di continuità e di potenziamento nell'interesse generale.

Comunque qualora non ricorrano ragioni di preferenza, la scelta ove l'autorità ritenesse di potere accogliere una tra le istanze concorrenti – verrà operata in base a procedure negoziate.

La comparazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione istruttoria interna di cui al successivo articolo 18.